

LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1995, N. 9

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 concernenti
l'erogazione di contributi a favore delle delegazioni
provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano¹**

Art. 1 (Finalità)

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Domande e documentazione)

1. (*omissis*)³

Art. 3 (Norma transitoria)

1. Per l'anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di contributo per il finanziamento dei programmi di attività di formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente dai comuni e dalle loro forme associative scade il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Norma finanziaria)

¹ In B.U. 31 ottobre 1995, n. 50.

² Aggiunge il comma 3 all'art. 1 della l.r. 25 novembre 1982, n. 10.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 25 novembre 1982, n. 10.

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'erogazione di contributi annuali nel seguente modo:

- per gli esercizi 1995, 1996 e 1997, lire 350 milioni, in ragione d'anno;
- a decorrere dal 1998, lire 450 milioni in ragione d'anno.

2. Alla copertura dell'onere di lire 350 milioni, gravante sull'esercizio 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norma in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

